

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00187 DEL 23 LUGLIO 2026

PROPOSTA N. 1884 DEL 2026

OGGETTO: Tutela legale di dipendenti del Consiglio regionale e consiglieri regionali. Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 14:04, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	☒	☐	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	☒	☐	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	☒	☐	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	☒	☐	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	☒	☐	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	☒	☐	favorevole

Verbale di seduta n. 23

Con l'assistenza tecnico-giuridica della Segretaria generale dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, e, in particolare, l'articolo 236, rubricato "Patrocinio legale";

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), ai sensi del quale:

"Le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti regionali per la difesa in giudizio in relazione a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio si applicano anche ai componenti della Giunta e del Consiglio regionali.";

VISTO l'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2022-2024, del 23 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Locali, triennio 2019-2021, del 16 luglio 2024;

VISTO il regolamento regionale 26 maggio 2026, n. 9, con il quale la Giunta regionale ha adeguato la disciplina del patrocinio legale per i dipendenti regionali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato r.r. 9 del 2026: <<Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002 come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche>>;

RITENUTO di dover uniformare la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti del Consiglio regionale alle disposizioni dettate dal menzionato regolamento regionale;

RITENUTO altresì, in coerenza con quanto disposto dal citato articolo 39, comma 1, della l.r. 11/2004, di dover precisare che le disposizioni in materia di patrocinio legale trovano applicazione anche nei confronti dei consiglieri regionali;

RITENUTO di dover apportare al Regolamento le modifiche di cui all'allegato A;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

delibera

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di apportare al Regolamento le modifiche di cui all'allegato A;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria generale per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
5. di stabilire che le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.

Allegato A

Modifiche del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 236 è sostituito dal seguente:

“Art. 236

(Tutela legale e rimborso degli oneri di patrocinio legale)

1. L'amministrazione assicura l'assistenza legale ai propri dipendenti e ai consiglieri regionali, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato, a condizione che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, rispettivamente, al personale del comparto e all'area della dirigenza.

2. Il patrocinio legale è assicurato per ogni grado e fase del procedimento giurisdizionale, alternativamente, mediante:

a) la tutela legale, con l'assunzione diretta da parte dell'amministrazione degli oneri di patrocinio legale, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, sin dall'apertura dei procedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 e per tutti i gradi di giudizio, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 236 bis;

b) il rimborso, alla conclusione dei procedimenti previsti nel comma 1, degli oneri di patrocinio legale, inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 236 ter.

3. L'atto introduttivo del procedimento civile o il primo atto del procedimento penale notificato all'indagato è trasmesso dal richiedente all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Entro il medesimo termine di sessanta giorni, il dipendente comunica all'Amministrazione, a pena di decadenza, se intende richiedere l'assistenza legale diretta o il rimborso degli oneri di patrocinio legale.

4. Tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento, complete della relativa documentazione, sono trasmesse dai richiedenti mediante posta elettronica certificata (PEC), nei termini indicati nel comma 3, all'indirizzo dedicato ai procedimenti di tutela legale pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

5. Al fine di contenere gli oneri a carico del bilancio, per le finalità previste nel presente articolo, l'Amministrazione può aderire alle polizze assicurative per la copertura degli oneri di patrocinio legale di cui all'articolo 285, comma 5, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

b) dopo l'articolo 236, sono inseriti i seguenti:

“Art. 236 bis

(Assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale. Elenco degli avvocati incaricati della tutela legale)

1. Il dipendente o il consigliere regionale che intenda richiedere l'assunzione diretta da parte dell'amministrazione degli oneri di patrocinio legale ne dà comunicazione mediante le modalità e i termini decadenziali di cui all'articolo 236, commi 3 e 4, indicando il legale prescelto per la difesa da scegliersi fra quelli iscritti all'apposito elenco tenuto dall'Avvocatura regionale ai sensi dell'art. 285 bis, comma 3 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. Nelle more della costituzione del menzionato elenco la tutela legale è assicurata secondo le modalità di cui all'articolo 236 ter.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegata:
 - a) copia dell'atto giudiziario notificato, contenente gli estremi del procedimento giurisdizionale, ed ogni altra documentazione rilevante concernente il procedimento medesimo;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, con cui il richiedente attesta di essere o meno assicurato per i rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti, in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'esercizio del mandato.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inviata tempestivamente, dal segretario generale, su proposta della struttura competente in materia di tutela legale, all'Avvocatura regionale affinché la stessa, ai sensi dell'art. 285 bis, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, verifichi i presupposti per la concessione della tutela legale e la successiva autorizzazione al conferimento del mandato difensivo.
4. Il compenso spettante agli avvocati iscritti nell'elenco di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 285 bis, comma 5, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
5. Qualora il dipendente o il consigliere regionale intenda altresì nominare un ulteriore legale di sua fiducia, a supporto del legale incaricato ai sensi del presente articolo, i relativi oneri restano interamente a suo esclusivo carico.
6. Su richiesta motivata del legale incaricato della difesa, l'Avvocatura regionale può autorizzare la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte, ai sensi dell'articolo 285 bis, comma 7, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
7. Con riferimento alla liquidazione degli oneri di patrocinio legale, si applica quanto stabilito dai commi da 8 a 11 dell'articolo 285 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

Art. 236 ter

(Rimborso degli oneri di patrocinio legale)

1. Il dipendente o il consigliere regionale che intenda richiedere il rimborso degli oneri di patrocinio legale ne dà comunicazione mediante le modalità e i termini decadenziali di cui all'articolo 236, commi 3 e 4, indicando il legale prescelto per la difesa e allegando:

- a) copia dell'atto giudiziario notificato al soggetto sottoposto a giudizio, contenente gli estremi del procedimento giurisdizionale ed ogni altra documentazione rilevante concernente il procedimento medesimo;
- b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di essere o meno assicurato per la copertura dei rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato.

2. La documentazione di cui al comma 1 è inviata tempestivamente, dal segretario generale, su proposta della struttura competente in materia di tutela legale, all'Avvocatura regionale, la quale può esprimere il suo motivato diniego sul legale scelto dal richiedente. Decorso quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in assenza di motivato diniego da parte dell'Avvocatura regionale, la nomina si intende accettata.

3. Il rimborso degli oneri di patrocinio legale avviene nei limiti dei valori medi indicati nelle tabelle professionali in vigore, approvate con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e successive modifiche. Non sono ammesse anticipazioni o acconti sul rimborso degli oneri di patrocinio legale previsto nel presente articolo.

4. Nei soli casi in cui la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte sia richiesta per ragioni di difesa o di strategia processuale, il richiedente che intenda avvalersene ne dà preventiva comunicazione al segretario generale, il quale, su proposta della struttura competente in materia di tutela legale, inoltra tempestivamente la richiesta all'Avvocatura regionale, la quale può esprimere il suo motivato diniego. Decorso quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del richiedente, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Avvocatura regionale, la nomina si intende accettata.

5. Entro il termine decadenziale, di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di inoppugnabilità del provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento, il richiedente trasmette, mediante le modalità di cui all'articolo 236, comma 4, la seguente documentazione:

- a) copia del provvedimento conclusivo del procedimento, con attestazione del passaggio in giudicato o la data di conclusione del giudizio in via definitiva;
- b) copia di ogni fattura regolarmente firmata e quietanzata, emessa per l'attività svolta dal legale fiduciario e da eventuali consulenti tecnici di parte, con indicazione analitica delle voci di spesa;
- c) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di non avere diritto a rimborsi assicurativi per le spese di difesa nel procedimento in questione oppure, nel caso in cui ne ha diritto, dichiara l'esatto ammontare dei rimborsi assicurativi ricevuti o spettanti;

d) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, con la quale, nel caso in cui siano state liquidate le spese legali, il richiedente attesta di non averne ricevuto il pagamento allegando, ove sia stata intrapresa l'azione esecutiva, la documentazione relativa all'esito negativo della medesima.

6. Entro trenta giorni dalla completa trasmissione della documentazione di cui al comma 5, il segretario generale, su proposta della struttura consiliare competente in materia di tutela legale, verifica la completezza della documentazione presentata per il riconoscimento del rimborso degli oneri di patrocinio legale e, in caso di esito positivo, ne trasmette le risultanze istruttorie all'Avvocatura regionale affinché la stessa, ai sensi dell'articolo 285 ter, comma 7, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, esprima un parere vincolante in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela legale, alla richiesta di rimborso e alla determinazione dell'importo da rimborsare.

7. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente o del consigliere regionale ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi sono detratte dal quantum rimborsabile solo se effettivamente pagate dalla parte soccombente. Sono, inoltre, detratti gli eventuali rimborsi, entro i valori medi determinati secondo le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 55/2014, liquidati da parte di compagnie assicuratrici.

8. Il procedimento di rimborso degli oneri di patrocinio legale di cui al presente articolo si conclude con un provvedimento di accoglimento o di rigetto adottato dal segretario generale, su proposta della struttura competente in materia di tutela legale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere vincolante di cui al comma 6.

9. In caso di attivazione di polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 236, comma 5, il provvedimento di cui al comma 8 è trasmesso tempestivamente dalla struttura consiliare competente in materia di tutela legale alla compagnia assicuratrice, che provvede a liquidare l'importo direttamente al richiedente, informando contestualmente la predetta struttura consiliare.

10. Ove sia pendente un procedimento disciplinare per gli stessi fatti, il procedimento per l'ammissione al rimborso delle spese legali resta sospeso sino alla definitiva conclusione dello stesso.

Art. 236 quater

(Liquidazione delle spese legali relative ai procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile)

1. Qualora venga promosso un procedimento di responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dei propri dipendenti o consiglieri regionali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio od all'adempimento dei propri compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato, all'esito di sentenze o provvedimenti che ne escludano la responsabilità, sono rimborsate le spese legali sostenute dagli stessi, nella misura liquidata dal giudice contabile ai sensi dell'articolo 31, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e successive modifiche.

2. Le spese previste nel comma 1 sono liquidate dall'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 285 quater del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità, il dipendente o consigliere regionale può chiedere il rimborso degli ulteriori oneri di patrocinio legale non liquidati dal giudice contabile, inclusi quelli afferenti alla fase preliminare del giudizio, avviata ai sensi dell'articolo 67 dell'allegato 1 del d.lgs. 174/2016, nei limiti previsti nell'articolo 236 ter, comma 3. L'Avvocatura regionale esprime parere vincolante in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso e alla determinazione dell'importo.

Copia

c) al comma 1 dell'articolo 237, le parole “ivi compreso il patrocinio legale” sono soppresse.

Copia